



Fondo Integrazione Indennità Malattia Infortunio
Ente Bilaterale per l'Agricoltura Trevigiana
Via Feltrina, 56/B - 31038 Castagnole di Paese (TV)
Tel. 0422.540660 - Fax 0422.454098

REGOLAMENTO del FONDO INTEGRAZIONE INDENNITÀ MALATTIA INFORTUNIO per la provincia di Treviso



Ma che cos'è?

Regolamento del FIIMI-EBAT (Fondo Integrazione Indennità Malattia Infortunio - Ente Bilaterale per l'Agricoltura Trevigiana) per i dipendenti operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Treviso.

In premessa, per poter capire cos'è il Fondo ci richiamiamo a quanto prevedono il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (C.C.N.L.) per gli operai agricoli, florovivaisti ed il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (C.C.P.L.).

Il C.C.N.L. stabilisce che l'integrazione salariale per malattia e infortunio corrisposta dalle Casse Extra-legem dovrà assicurare almeno l'80% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza. Il FIIMI-EBAT, presente nella Provincia di Treviso, estende i trattamenti del Fondo ad altre voci che verranno successivamente elencate.



Elenco delle indennità erogate dal **FIIMI-EBAT**

(Fondo Integrazione Indennità Malattia Infortunio - Ente Bilaterale per l'Agricoltura Trevigiana) di Treviso:

- **Malattia** (retroattività 5 anni)
- **Infortunio** (retroattività 5 anni)
- **Maternità/Paternità** (retroattività 5 anni)
- **Contributo Asilo Nido** (retroattività 3 anni)
- **Contributo Scuola Materna** (retroattività 3 anni)
- **Contributo Scuola Media 1° anno** (retroattività 3 anni)
- **Contributo Scuola Superiore** (retroattività 3 anni)
- **Contributo Universitario** (retroattività 3 anni)
- **Visite e prestazioni specialistiche** (retroattività 3 anni)

Il lavoratore deve avere un contratto in essere nel periodo di richiesta.
Per tutte le richieste va compilato in ogni suo campo il modulo di richiesta presente nel sito web www.fiimiebat-treviso.it

MALATTIA

L'integrazione economica è da intendersi al raggiungimento del 100% del salario se la malattia supera i 10 giorni; se inferiore o uguale a 10 giorni, i 3 giorni di carenza sono integrati all'80%. La predetta integrazione economica sarà corrisposta fino a un massimo di 180 giorni per l'anno solare (01/01 - 31/12) con l'esclusione delle giornate ricadenti di domenica e festività.

Copertura fino a ulteriori 6 mesi al 50% per malattie continuative riferite a patologie gravi, indipendentemente dal rapporto di lavoro.

Per le sole malattie con prognosi sino a 3 giorni non vi sarà alcuna integrazione (periodo di carenza).


PER LE INTEGRAZIONI DI MALATTIA

dei lavoratori assunti a **tempo determinato (OTD)** vanno allegati:

- il prospetto di liquidazione rilasciato dall'INPS, o contabile accreditato;
- il certificato medico telematico;
- la busta paga del mese di malattia.

Per l'integrazione di malattia dei lavoratori assunti a **tempo indeterminato (OTI)** vanno allegati:

- il certificato medico telematico;
- la busta paga del periodo di malattia.



INFORTUNIO

L'integrazione economica è da intendersi al raggiungimento del 100% del salario per tutto il periodo d'infornio. Si integrerà il numero di giornate nella stessa misura con cui verranno corrisposte dall'INAIL (compresa la carenza), escluse le giornate ricadenti di domenica e festività. L'integrazione sarà liquidata fino alla certificazione definitiva di guarigione clinica, indipendentemente dal rapporto di lavoro.

PER L'INTEGRAZIONE D'INFORTUNIO

Sia per i lavoratori a **tempo determinato** che **indeterminato**, vanno allegati:

- il prospetto di liquidazione rilasciato dall'INAIL o contabile accreditato;
- la busta paga del mese d'infornio.




MATERNITÀ e PATERNITÀ

È prevista una cifra lorda forfettaria di Euro 1.000,00 per ogni figlio a favore della lavoratrice o lavoratore.

PER L'INTEGRAZIONE DI MATERNITÀ/PATERNITÀ

Vanno allegati:

- il certificato di nascita e C.F. del figlio;
- l'autocertificazione dei familiari a carico;
- l'eventuale prospetto rilasciato dall'INPS;
- la busta paga del mese di nascita.



CONTRIBUTI SCOLASTICI

CONTRIBUTO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA E MEDIA

Per i figli a carico che vanno all'asilo nido, alla scuola materna o al 1°anno della scuola media, i lavoratori potranno fare domanda di contributo presentando:

- certificato d'iscrizione, da richiedere alla segreteria scolastica;
- l'autocertificazione familiari a carico;
- l'ultima busta paga riferita all'anno per cui si chiedono le prestazioni;
- le ricevute di pagamento delle rette scolastiche, dei buoni pasto dei trasporti e dei libri.

L'erogazione è la seguente:

- **€ 500,00 contributo ASILO NIDO per ogni anno scolastico frequentato;**
- **€ 200,00 contributo SCUOLA MATERNA per ogni anno scolastico frequentato.**
- **€ 100,00 contributo SCUOLA MEDIA solo per il primo anno scolastico.**



CONTRIBUTO SCUOLA SUPERIORE

Per i figli a carico che si iscrivono alla scuola secondaria di secondo grado, sono previsti dei contributi allegando:

- il certificato di iscrizione alla scuola media superiore;
- un'autocertificazione dei familiari a carico;
- l'ultima busta paga riferita all'anno per cui si chiedono le prestazioni;
- scontrini attestanti il pagamento dei libri scolastici o altre spese collegate (trasporti etc.);
- le ricevute comprovanti il pagamento della tassa.

L'erogazione è la seguente:

- € 300,00 per l'iscrizione al 1° anno della scuola superiore;
- € 500,00 per l'iscrizione al 1° anno (indirizzi agrari);
- € 150,00 annui, relativi al 2°, 3°, 4°, 5° anno scolastico della scuola superiore.

Per gli anni scolastici che vengono ripetuti non sono liquidabili i contributi.

Valido anche per istituti tecnici professionali o professionalizzanti.



CONTRIBUTO UNIVERSITARIO

Viene prevista l'erogazione di un contributo universitario a favore dei figli a carico dei lavoratori e degli stessi studenti assunti in agricoltura.

Per ogni anno di frequenza è necessario sostenere almeno il 60% degli esami previsti con una votazione media minima di 24/30.

Alla domanda va allegato:

- il certificato che attesta gli esami effettuati e la votazione raggiunta;
- l'autocertificazione familiari a carico;
- la fotocopia del piano di studi e l'elenco degli esami obbligatori da sostenere per ogni anno;
- certificazione che dimostra l'iscrizione con relativa immatricolazione dello studente;
- l'ultima busta paga riferita all'anno per cui si chiedono le prestazioni;
- scontrini attestanti il pagamento dei libri scolastici o le ricevute comprovanti il pagamento della tassa.

L'erogazione è la seguente:

- **€ 1.000,00 per ogni anno di frequenza.**



**ULTERIORI PRESTAZIONI SOGGETTE
A MODIFICHE ANNUALI**
Prestazioni previste dal 1° gennaio 2019

VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

È prevista un'integrazione pari al 40% sulle prestazioni specialistiche a favore del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico.

Sono liquidabili:

- ticket;
- visite specialistiche e procedure diagnostiche;
- visite specialistiche del libero professionista;
- esami strumentali;
- esami di laboratorio;
- esami radiologici;
- prelievi;
- sedute di Fisiocinesiterapia presso strutture convenzionate.

Sono escluse le visite odontoiatriche, le fatture dei negozi di sanitari, i certificati medici sportivi e per porto d'armi, gli scontrini farmaceutici e le spese per lenti e occhiali.

Alla domanda vanno allegate:

- fotocopie delle ricevute fiscali o le fotocopie delle fatture attestanti il pagamento delle visite specialistiche;
- l'autocertificazione dei familiari a carico;
- l'ultima busta paga riferita all'anno per cui si chiedono le prestazioni.

Rimborsiamo le spese dell'anno precedente alla domanda.

Attenzione:

per ogni dipendente e per ogni familiare a carico è previsto un tetto massimo di integrazione annuo corrispondente a **€ 300,00 cadauno.**



CONTRIBUTI ALLE AZIENDE

Il Fondo Integrazione Indennità Malattia e Infortunio / Ente Bilaterale per l'Agricoltura ha deliberato delle misure a sostegno delle aziende agricole con dipendenti operanti nella Provincia di Treviso.

In particolare:

- un contributo a sostegno delle aziende pari a € 25,00 per ciascun lavoratore che abbia effettuato la visita medica obbligatoria prevista dalla vigente normativa a partire dal 1° aprile 2019. Per ciascun singolo anno e per ciascuna singola azienda la cifra massima rimborsabile sarà pari a € 1.000,00;
- un contributo alle aziende sui corsi relativi alla sicurezza dei lavoratori pari a € 80,00 a persona per il primo corso e € 40,00 per i successivi aggiornamenti, sempre con un massimo di 20 lavoratori annui per azienda.

I contributi saranno erogati previa verifica della regolarità contributiva da parte dell'azienda stessa per i contributi CAC e FIIMI.

Le richieste, per tutti i tipi d'integrazione, vanno presentate compilando lo specifico modulo reperibile presso le sedi delle organizzazioni sindacali e presso la sede del FIIMI-EBAT,

o scaricabile dal sito www.fiimiebat-treviso.it.

Tale modulo può essere spedito

via mail: fiimi.ebat@gmail.com

o Pec: fiimitv@pec.it

o per posta ordinaria: FIIMIEBAT – via Feltrina, 56/b
31038 Castagnole di Paese (TV).

Per qualsiasi tipo d'informazione telefonare al 0422/540660.
Amministrazione: Dr. Alvise Abrami / Ing. Nicolò Rossetto